

Gentili Clienti

Loro indirizzi

Informativa n. 15/2019

Roma 1° giugno 2019

Oggetto: super ammortamento e revisione mini IRES

Premessa.

IL D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto, tra l'altro, novità in materia di super ammortamento e di mini IRES.

Super ammortamento.

Viene reintrodotta il super ammortamento (maggiorazione fiscale nella misura del 30%) del costo sostenuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati:
a decorrere dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019;
oppure entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato e siano pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. L'agevolazione non si applica qualora l'investimento sia superiore a 2,5 milioni di euro. L'agevolazione non riguarda altresì i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art 164 del TUIR per i quali è prevista una deducibilità limitata. Per gli autobus e autocarri strumentali l'agevolazione è invece applicabile.
Restano inoltre esclusi dall'agevolazione i beni materiali strumentali per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5% e gli acquisti di fabbricati e le costruzioni.

Revisione mini IRES.

Vengono sostituite le norme previste dalla Legge di bilancio 2019 in tema di mini-Ires con un nuovo incentivo volto a determinare una nuova tassazione agevolata dei soggetti Ires (di norma le società di capitali).

Nel particolare la norma prevede riduzioni dell'Ires ordinariamente applicabile nella misura del 24%, in misura pari al:

22,5% per l'anno 2019;

21,5% per l'anno 2020;

20,5% per l'anno 2021;

20% dall'anno 2022 e a regime.

Le aliquote agevolate si applicano fino a concorrenza dell'importo degli utili accantonati a riserve diverse da quelle disponibili, nei limiti dell'incremento del patrimonio netto.

L'incremento del patrimonio netto è dato dalla differenza tra:

a) patrimonio netto risultante dal bilancio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato economico dell'esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva nei periodi d'imposta precedenti;

b) patrimonio netto risultante dal bilancio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato economico dello stesso esercizio.

La norma mira in sostanza ad agevolare le imprese e le società che accantonano gli utili a riserva, senza però ridurre il patrimonio netto.

Trattasi di un meccanismo forfettario che lavora per masse consentendo la computabilità degli utili accantonati soltanto nella misura in cui, rispetto al 2018, si sia verificato un incremento patrimoniale, prescindendo completamente dalla cause che abbiano determinato la movimentazione del patrimonio netto.

In linea di principio, quindi, l'agevolazione spetta limitatamente all'utile del periodo d'imposta precedente accantonato in quanto per gli altri accantonamenti opererebbe l'effetto soglia del patrimonio netto.

Cordiali saluti
Bruno Vaudo